



Misericordie-ANPAS

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/02/2015	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (dal 01/05/2000 – data attivazione del Fondo – fino al 31/12/2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/02/2015	ad oggi	- ¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
01/02/2015	ad oggi	i lavoratori hanno la facoltà di incrementare la contribuzione per multipli dello 0,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCNL 14/05/2007

¹ Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

LABORFONDS

Dal 01/02/2015 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta

una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO MISERICORDIE-ANPAS

Indice:

14/05/2007 Accordo previdenza complementare

14/05/2007

Verbale di accordo

Il giorno 14/5/2007, tra le Organizzazioni Sindacali FP-CGIL, FPS-CISL, FPL-UIL e le associazioni di rappresentanza datoriale delle associazioni aderenti alla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia e all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, che applicano il CCNL Misericordie e ANPAS:

- preso atto dell'ipotesi di accordo per l'istituzione del Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni, delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale, sottoscritto il giorno 6/3/2007 tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori dei comparti delle Regioni, delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale;

- Considerato il D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni;

- vista la legge 23/8/2004, n. 243 recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria;

- preso atto che il D.Lgs. 5/12/2005, n. 252 inerente la disciplina delle forme pensionistiche complementari, è entrato in vigore lo scorso 1° gennaio;

- consapevoli della necessità e dell'urgenza di assicurare una copertura pensionistica complementare ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti delle associazioni aderenti alla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia e all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, al fine di integrare le prestazioni pensionistiche erogate dal regime pubblico obbligatorio.

Le parti valutata la difficoltà di realizzare un fondo contrattuale del Settore Socio Sanitario Assistenziale Educativo Privato.

Convengono di aderire al costituendo Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni, delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale, di prossima costituzione, fondo di previdenza complementare cui possono aderire i lavoratori appartenenti ai seguenti settori affini: personale di Enti ed organizzazioni regionali e interregionali, personale dipendente dalle case di cura private e personale dipendente delle strutture ospedaliere gestite da Enti religiosi, personale dei servizi esternalizzati secondo la normativa vigente, personale dipendente da imprese del privato e del privato sociale eroganti servizi socio sanitari assistenziali ed educativi.

Le parti, a seguito del presente accordo di adesione al fondo, si danno reciproco affidamento al fine di richiedere forme adeguate di rappresentanza dei lavoratori occupati presso le associazioni aderenti nonché della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze stesse, nella composizione e nella definizione degli organi collegiali del Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni, delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale e dei settori affini. A tale scopo, considerata la natura del Fondo, destinato anche ai lavoratori dipendenti di imprese del privato e privato sociale operanti nel settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo, le parti si impegnano a favorire l'evoluzione del sistema delle relazioni sindacali verso esiti che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente.

Le parti, considerata infine l'importanza strategica di sostenere il raggiungimento di livelli adeguati di copertura pensionistica complementare per tutti i lavoratori e le lavoratrici delle associazioni di cui sopra, aderenti al fondo, convengono quanto segue:

- i lavoratori e le lavoratrici hanno la facoltà di aderire al Fondo, destinando quote della propria retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, in aggiunta al conferimento dello stesso, in una quota della misura minima dell'1%. I lavoratori e le lavoratrici hanno la facoltà di incrementare successivamente la contribuzione eventualmente versata, per multipli dello 0,5%, comunicando al Fondo ogni anno la variazione effettuata;

- nel caso di versamento di quote della propria retribuzione, anche nella misura minima, i lavoratori e le lavoratrici attivano, contestualmente, l'obbligo del datore di lavoro di versare al Fondo un contributo a suo carico nella misura dell'1% della retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del TFR;

- per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, successiva alla data del 28/4/1993, è previsto l'integrale conferimento del TFR maturando in caso di adesione al Fondo;

- per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, precedente alla data del 29/4/1993, è previsto, in alternativa, a scelta del lavoratore o della lavoratrice:

- il conferimento integrale del TFR maturando;
- il conferimento in misura pari almeno al 2% della retribuzione lorda assunta a base della determinazione dello stesso TFR in caso di adesione al Fondo;

- Le associazioni aderenti alla Confederazione Nazionale Misericordie e all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze a far data dalla firma del presente accordo, in caso di esplicito conferimento (per iscritto attraverso la compilazione dei moduli: TFR2 e modulo di adesione alla forma di previdenza complementare) del TFR maturando al costituendo fondo di previdenza complementare, si impegnano a versare il TFR maturando insieme ai contributi previsti dal presente accordo (contributo del lavoratore e del datore di lavoro) alla forma pensionistica complementare a decorrere dal mese successivo a quello della scelta.

Le parti, su proposta della Confederazione delle Misericordia d'Italia e dell'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, a fronte di un trend di crescita delle diverse Associazioni che compongono il quadro di riferimento del Comparto, e più in generale del terzo settore, qualora la platea dei potenziali aderenti al Fondo Nazionale dovesse assumere dimensioni considerevoli, tali da costituire massa critica compatibile con la costituzione di uno specifico fondo negoziale, si impegnano ad incontrarsi per valutare attentamente tale opportunità.
